

**Legge regionale 8 marzo 1988, n. 13 (BUR n. 14/1988)
(Novellazione)**

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 22 TER DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, N. 78 "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' LOCALI SOCIO-SANITARIE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833".

Articolo unico

1. L'articolo 22 ter della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, come aggiunto dall'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 21, è così sostituito:

"Articolo 22 ter

Le indennità al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Comitato di gestione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sono calcolate secondo i criteri di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816".